



COMUNE DI LIVORNO
- 4 LUG. 2012
ARCHIVIO GENERALE

Comune di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- estratto dal processo verbale -

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SPERIMENTALE ANNO 2012.
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI.**

N. 110 del 27 giugno 2012

L'anno duemiladodici, il giorno 27 del mese di giugno alle ore 17.54 nella Residenza Comunale di Livorno, nella sala delle adunanze, si è riunito, alla presenza del Presidente Dr. Enrico Bianchi, il Consiglio Comunale, legalmente convocato, in seduta straordinaria. All'appello hanno risposto i seguenti Consiglieri:

COMPONENTI N. 41

	PRES.	ASS.		PRES.	ASS.
1- Cosimi Alessandro (Sindaco)	X		22- Valente Giovanna Maria Natalia	X	
2- Bianchi Enrico	X		23- Romano Andrea		X
3- Guli Massimo	X		24- Del Lucchese Lorenzo		X
4- Vergili Valerio	X		25- Giannini Lamberto	X	
5- Tramonti Adriano		X	26- Amadio Marcella	X	
6- Terreni Arianna	X		27- Bottino Maristella		X
7- Martorano Michele	X		28- Russo Roberto		X
8- Raugei Enzo		X	29- Tamburini Bruno	X	
9- Del Corona Vladimiro	X		30- Taradash Marco		X
10- Fenzi Paolo	X		31- Palmerini Attilio		X
11- Mancusi Giovanni	X		32- Ciacchini Massimo	X	
12- Fiordi Luca	X		33- Giubbilei Gionata	X	
13- Cecchi Claudio	X		34- Cannito Marco		X
14- Volpi Paola	X		35- Fattorini Luano		X
15- Mambrini Dinora	X		36- Bartimmo Tiziana	X	
16- Scavazzon Giuseppe	X		37- Cosimi Lorenzo		X
17- Corso Barbara	X		38- Lamberti Gianfranco	X	
18- Morelli Daniele	X		39- Ghiozzi Carlo		X
19- Latorraca Alessandro	X		40- Capuozzo Salvatore	X	
20- Vivaldi Marina	X		41- Romiti Andrea		X
21- Cavaliere Massimiliano	X				
				28	13

Assiste il Segretario Generale Dr. Antonio Salonia.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Come scrutatori vengono designati i Sigg.: Bottino, Del Corona e Lorenzo Cosimi.

OMISSIS

Cod. Uff.

Data 27 GIUGNO 2012

Prot. n. 110

**Oggetto: Imposta Municipale Unica sperimentale anno 2012.
Determinazione delle aliquote e delle detrazioni.**

Chiarata immediatamente eseguibile

Il Consiglio Comunale

Visto il D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

Visto il D.L. n. 201 del 6/12/2011, e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, che prevede l'anticipazione della istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, ed alle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

Visto altresì il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

27 GIU 2012

Visto altresì il D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, ed in particolare l'art. 52 in materia di potestà regolamentare del Comune;

Visto infine il D.L. 2/3/2012, n. 16, così come convertito nella L. 26/4/2012, n. 44, che ha modificato ed integrato la disciplina dell'I.M.U.;

Rilevato pertanto che occorre deliberare le aliquote dell'imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione, e le altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio;

Rilevato che, tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale, intesa "quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente", comprese le pertinenze della stessa, intese "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

Atteso che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all'art. 13, comma 6, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

Visti inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono fissate le aliquote, rispettivamente, allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze, con la possibilità per il Comune di modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota fino a 0,2 punti percentuali, e allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, con la possibilità per il Comune di ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;

Vista la Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, relativa alla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, con specifico riferimento ai Comuni considerati ad alta tensione abitativa;

Ritenuto opportuno incentivare la conclusione di contratti di locazione a canone concordato, in considerazione che nella città di Livorno permangono condizioni di emergenza abitativa, con l'applicazione di un'aliquota agevolata inferiore a quella ordinaria, ed allo stesso tempo di disincentivare la proprietà di immobili tenuti sfitti, con l'applicazione di un'aliquota superiore a quella ordinaria;

Visto l'Accordo Territoriale del Comune di Livorno, ex art. 2, comma 3, della L. n. 431/98, stipulato in data 14/3/2007 (prot. gen. n. 26339 del 2/4/2007), che attribuisce una automatica attestazione di conformità ai patti territoriali e di congruità ai cd. contratti concordati stipulati con l'assistenza delle rispettive associazioni sindacali firmatarie dell'Accordo;

Considerato inoltre opportuno, ai fini di perseguire l'equità fiscale, applicare

27 GIU. 2012

un'aliquota maggiore di quella ordinaria alle aree fabbricabili, in quanto unici immobili per i quali il valore imponibile non risulta aumentato rispetto al precedente valore imponibile ICI, a differenza di quanto invece previsto per i fabbricati ed i terreni;

Ritenuto dunque che, per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, per i motivi esposti, per l'anno 2012 è necessario stabilire le seguenti aliquote:

- a) aliquota ordinaria del 9,6 per mille;
- b) aliquota ridotta del 5,8 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, unitamente alle pertinenze come sopra indicate. Detta aliquota si applica anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, intendendo come tale quella non fatta oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;
- c) aliquota agevolata del 5,8 per mille a favore delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi, esclusivamente per tutte quelle unità immobiliari, ad uso abitativo, che siano state concesse in locazione a persone che le utilizzano a titolo di abitazione principale, ed ivi residenti, con contratto tipo concordato (ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 431/98), alle condizioni definite dagli Accordi Territoriali;
- d) aliquota ridotta del 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma, 3-bis, del decreto-legge 30.12.1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994, n. 133;
- e) aliquota del 10,6 per mille, per le aree fabbricabili e per le unità immobiliari ad uso abitativo non locate, per il periodo per il quale non risultino essere stati registrati contratti di locazione;

Ritenuto, riguardo all'aliquota di cui al punto c), che entro il termine perentorio del pagamento del saldo i contribuenti debbano presentare all'U.O. Entrate-Patrimonio apposita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, attestante il possesso delle condizioni che danno diritto al beneficio dell'aliquota agevolata del 5,8 per mille, come statuite dal presente provvedimento, o, in alternativa, copia del contratto di locazione agevolata, vistato dalla organizzazioni dei Sindacati firmatari degli Accordi Territoriali;

Ritenuto, altresì, di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, come sopra indicate, detrazione spettante per le fattispecie elencate al punto b);

Dato atto che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;

Atteso altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente

27 GIU. 2012

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Precisato che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (€ 200,00), non può superare l'importo massimo di € 400,00;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, secondo il quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti locali, e dispone che lo stesso possa essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno;

Visto il D.L. 29.12.2011, n. 216, art. 29, comma 16-quater, così come convertito nella L. 24/02/2012, n. 14, che ha prorogato al 30 giugno 2012 il termine per deliberare il bilancio di previsione 2012;

Visto l'articolo 4 del D.L. 2/3/2012, n. 16, convertito nella L. 26/4/2012 n. 44, che ha previsto la possibilità per il Comune di deliberare o modificare le aliquote IMU per l'anno 2012 entro e non oltre il 30 settembre 2012, con efficacia dal 1° gennaio dell'anno in corso;

Visto l'art. 162, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, relativo al principio di unità del bilancio, secondo il quale il totale delle entrate finanzia, indistintamente, il totale delle spese, salvo eccezioni di legge;

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. 6.12.2011, n. 201, in forza del quale, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, cioè entro trenta giorni dalla data in cui sono divenute esecutive, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 7, del D.Lgs. 23/2011;

Visti i pareri previsti dall'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, allegati e facenti parte integrante del presente atto;

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2012, in base alle motivazioni espresse in premessa, le seguenti aliquote I.M.U.:

27 GIU. 2012

- a) **aliquota ordinaria del 9,6 per mille;**
 - b) **aliquota ridotta del 5,8 per mille** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le pertinenze della stessa, intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Detta aliquota si applica anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, intendendo come tale quella non fatta oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;
 - c) **aliquota agevolata del 5,8 per mille** a favore delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi, esclusivamente per tutte quelle unità immobiliari, ad uso abitativo, che siano state concesse in locazione a persone che le utilizzano a titolo di abitazione principale, ed ivi residenti, con contratto tipo concordato (ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 431/98) alle condizioni definite dagli Accordi Territoriali, prevedendo altresì, che entro il termine perentorio del pagamento del saldo i contribuenti debbano presentare all'U.O. Entrate-Patrimonio apposita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, attestante il possesso delle condizioni che danno diritto al beneficio dell'aliquota agevolata del 5,8 per mille, come statuite dal presente provvedimento, o, in alternativa, copia del contratto di locazione agevolata, vistato dalla organizzazioni dei Sindacati firmatari degli Accordi Territoriali;
 - d) **aliquota ridotta del 2 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30.12.1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133;
 - e) **aliquota del 10,6 per mille** per le aree fabbricabili e per le unità immobiliari ad uso abitativo non locate, per il periodo per il quale non risultino essere stati registrati contratti di locazione;
2. di stabilire che, qualora fosse disposto, per apposita modifica legislativa, l'incremento delle aliquote di base attualmente vigenti in base all'art. 13 del D.L. 201/2011, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote qui deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell'imposta di competenza comunale;
 3. di stabilire nella misura di **€ 200,00 la detrazione per abitazione principale** e per le relative pertinenze, ed in **€ 50,00 la maggiorazione per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni**, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (€ 200,00), non può superare l'importo massimo di € 400,00;
 4. di incaricare l'U.Org.va Entrate - Patrimonio di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/97, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

27 GIUGNO 2012

Il Presidente invita i Componenti del C.C. a procedere alla votazione – palese elettronica – del sopra riportato schema di delibera.

La votazione offre il seguente risultato:

- Componenti assegnati n. 41
- Componenti presenti n. 37 (Amadio, Bartimmo, Bianchi, Bottino, Cannito, Capuozzo, Cavaliere, Cecchi, Ciacchini, Corso, Cosimi Alessandro, Cosimi Lorenzo, Del Corona, Fenzi, Fiordi, Giannini, Giubbilei, Guli, Lamberti, Latorraca, Mambrini, Mancusi, Martorano, Morelli, Palmerini, Raugei, Romano, Romiti, Russo, Scavazzon, Tamburini, Terreni, Tramonti, Valente, Vergili, Vivaldi e Volpi)
- Componenti votanti n. 36 (Amadio, Bartimmo, Bianchi, Bottino, Cannito, Capuozzo, Cavaliere, Cecchi, Ciacchini, Corso, Cosimi Alessandro, Cosimi Lorenzo, Del Corona, Fenzi, Fiordi, Giannini, Giubbilei, Guli, Lamberti, Latorraca, Mambrini, Mancusi, Martorano, Morelli, Palmerini, Raugei, Romano, Russo, Scavazzon, Tamburini, Terreni, Tramonti, Valente, Vergili, Vivaldi e Volpi)
 - Voti favorevoli n. 24 (Bianchi, Cavaliere, Cecchi, Corso, Cosimi Alessandro, Del Corona, Fenzi, Fiordi, Giannini, Guli, Lamberti, Latorraca, Mambrini, Mancusi, Martorano, Morelli, Raugei, Scavazzon, Terreni, Tramonti, Valente, Vergili, Vivaldi e Volpi)
 - Voti contrari n. 12 (Amadio, Bartimmo, Bottino, Cannito, Capuozzo, Ciacchini, Cosimi Lorenzo, Giubbilei, Palmerini, Romano, Russo e Tamburini)
 - Astenuti n. 1 (Romiti)

E pertanto, con il risultato di cui sopra – accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori – la delibera relativa all'oggetto è approvata.

27 GIUGNO 2012

Il Presidente propone – ai sensi dell'art. 134 co. 4 D. Lgs. 267/2000 – la immediata esecuzione del presente provvedimento.

La votazione palese elettronica offre il seguente risultato:

- Componenti assegnati n. 41
- Componenti presenti n. 37 (Amadio, Bartimmo, Bianchi, Bottino, Cannito, Capuozzo, Cavaliere, Cecchi, Ciacchini, Corso, Cosimi Alessandro, Cosimi Lorenzo, Del Corona, Fenzi, Fiordi, Giannini, Giubbilei, Guli, Lamberti, Latorraca, Mambrini, Mancusi, Martorano, Morelli, Palmerini, Raugei, Romano, Romiti, Russo, Scavazzon, Tamburini, Terreni, Tramonti, Valente, Vergili, Vivaldi e Volpi)
- Componenti votanti n. 36 (Amadio, Bartimmo, Bianchi, Bottino, Cannito, Capuozzo, Cavaliere, Cecchi, Ciacchini, Corso, Cosimi Alessandro, Cosimi Lorenzo, Del Corona, Fenzi, Fiordi, Giannini, Giubbilei, Guli, Lamberti, Latorraca, Mambrini, Mancusi, Martorano, Morelli, Palmerini, Raugei, Romano, Russo, Scavazzon, Tamburini, Terreni, Tramonti, Valente, Vergili, Vivaldi e Volpi)
 - Voti favorevoli n. 24 (Bianchi, Cavaliere, Cecchi, Corso, Cosimi Alessandro, Del Corona, Fenzi, Fiordi, Giannini, Guli, Lamberti, Latorraca, Mambrini, Mancusi, Martorano, Morelli, Raugei, Scavazzon, Terreni, Tramonti, Valente, Vergili, Vivaldi e Volpi)
 - Voti contrari n. 12 (Amadio, Bartimmo, Bottino, Cannito, Capuozzo, Ciacchini, Cosimi Lorenzo, Giubbilei, Palmerini, Romano, Russo e Tamburini)
 - Astenuti n. 1 (Romiti)

La proposta è accolta.

27 GIU. 2012

Allegato n. 1, parte integrante della Delibera di C.C. n.° 110 del 27.6.2012

Oggetto IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SPERIMENTALE ANNO 2012
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DESTINAZIONI

PARERI EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

- si esprime non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità tecnica
si esprime parere favorevole
si esprime parere sfavorevole con la seguente motivazione

Il Responsabile del Procedimento
(timbro e firma)

Livorno, li _____

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

- si esprime non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità contabile
si esprime parere favorevole
si esprime parere sfavorevole con la seguente motivazione

Il Direttore di Ragioneria
(timbro e firma)

Livorno, li _____

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to BIANCHI

Il Segretario Generale
f.to SALONIA

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo on line del Comune presente nella rete civica per rimanervi in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Livorno, **4 LUG. 2012**

La Resp.le Ufficio Archivio e Protocollo
f.to Dr.ssa Bonsignori

Il Segretario Generale
f.to SALONIA

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

E' eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all'albo pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000

E' eseguibile dal momento della sua adozione ai sensi dell'art. 134, 4° comma D.Lgs 267/2000

Livorno, **4 LUG. 2012**

Il Segretario Generale
f.to SALONIA

Per copia conforme

Livorno,

IL SEGRETARIO GENERALE

COPIE PER	
ALBO	
ATTI	